



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

N. 2009 Vol

Il Presidente,

provvedendo sul ricorso proposto da [redacted] volta a richiedere la condanna di [redacted] genitore della comune figlia [redacted] a pagare un assegno di mantenimento in misura non inferiore a € 350,00, ritenuta insufficiente l'attuale contribuzione in atto di complessivi € 250,00 mensili, e considerato che:

Occorre innanzitutto definire l'ambito di applicazione dello speciale procedimento monitorio previsto dall'art. 148 cod. civ., norma che è pacificamente applicabile anche in caso di filiazione naturale (art. 261 cod. civ.)

La norma significativamente si intitola "*concorso negli oneri*", e regola la partecipazione di più soggetti all'obbligazione di mantenimento della prole.

Il concorso negli oneri avviene, in primo luogo, tra i genitori che sono entrambi obbligati "*in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo*"; quindi vengono obbligati anche gli ascendenti, ma in via sussidiaria, "*quando i genitori non hanno mezzi sufficienti ... sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri verso i figli*".

L'obbligazione gravante sugli ascendenti, si distingue da quella dei genitori, non per l'oggetto e natura - alimentare e in favore dei discendenti - ma per essere quella degli ascendenti meramente sussidiaria, e derivante dall'oggettiva impossibilità di adempimento da parte di entrambi i genitori dell'obbligo di mantenimento dei figli.

La sussidiarietà dell'obbligazione è poi caratterizzata dal fatto che, sebbene il beneficiario della prestazione sia sempre il discendente titolare del diritto al mantenimento, il soggetto creditore è il genitore sprovvisto dei mezzi necessari al mantenimento del figlio.

Quanto alla misura dell'obbligazione degli ascendenti questa non può che essere parametrata allo stesso livello che qualifica la insufficienza di mezzi dei genitori;

infatti, tutte le volte che, almeno un genitore, abbia mezzi sufficienti al mantenimento della prole, non sorge l'obbligazione sussidiaria a carico degli ascendenti; la sufficienza dei mezzi sussiste tutte le volte in cui non si versi in uno stato di bisogno dal quale possa sorgere il diritto agli alimenti; quindi, l'obbligazione sussidiaria degli ascendenti viene definita nei limiti proprio degli alimenti (art. 438 cod. civ.). Inoltre questa obbligazione viene suddivisa in modo paritario su tutti gli ascendenti obbligati in pari grado.


Si osservi ancora che l'obbligazione degli ascendenti sorge solo quando i genitori siano nell'impossibilità oggettiva di adempiere alla propria obbligazione e non anche in caso di mero loro inadempimento; se uno solo di essi è totalmente o parzialmente inadempiente, l'altro dovrà provvedere con i propri mezzi e, solo quando questi si rivelino insufficienti, potrà chiedere l'intervento degli ascendenti, ciascuno per la sua quota.

Alla luce della disciplina sostanziale del "*concorso negli oneri*" devono essere letti e interpretati i successivi commi dell'art. 148 cod. civ. che disciplinano lo speciale procedimento monitorio volto a sanzionare l'eventuale inadempimento.

La norma prevede che, in caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata "*direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole*". Da ciò si desume che beneficiario della contribuzione in via diretta è, innanzitutto, "*l'altro coniuge*".

Il procedimento monitorio può quindi essere instaurato oltre che nei confronti degli ascendenti, e del genitore naturale, anche nei confronti del coniuge, in costanza di matrimonio, quando, per qualsiasi ragione non sussistano le condizioni o si ritenga di non percorrere la strada della separazione; in questo caso il ricorso monitorio sarebbe inammissibile, poiché i provvedimenti riguardo ai figlio, anche di contenuto patrimoniale, sarebbero assunti dal Presidente del Tribunale nell'ambito di quel procedimento.

Ulteriore problema è se il procedimento presupponga, necessariamente, la presenza di un terzo debitore dell'obbligato, al quale possa essere imposto di versare "*direttamente*" all'altro coniuge, o a chi sopporta le spese per il mantenimento, una quota dei redditi dell'obbligato, oppure se il decreto possa essere rivolto contro "*l'altro coniuge*" o contro gli ascendenti, anche in assenza di terzi debitori nei loro confronti.



Quest'ultima ipotesi deve essere esclusa, per il chiaro tenore letterale della norma che, al comma secondo, prevede il versamento diretto da parte del debitore, incompatibile con la costituzione di un titolo da fare valere solo nei confronti dei soggetti principalmente obbligati. Inoltre, i successivi commi tre, quattro e cinque, espressamente prevedono la presenza del terzo debitore quale soggetto legittimato passivamente, titolare del diritto di opposizione, e del diritto di chiedere la modificazione o revoca del provvedimento con le forme del processo ordinario.

L'interpretazione che si è data dell'art. 148 cod. civ., contrasta con una prassi, anche di questo ufficio, in senso difforme. Tale prassi, in modo più o meno consapevole, trae ragione dalla necessità di offrire uno strumento per il rapido accertamento del credito e formazione del titolo esecutivo nei confronti del genitore o ascendente inadempiente degli obblighi verso la prole, in quei casi in cui non sono praticabili gli strumenti processuali prevista dalla legge nel procedimento di separazione dei coniugi, e per la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione o divorzio.

In quest'ultima ipotesi, si è altra volta argomentato per escludere che quegli strumenti processuali (art. 710 cod. civ. e art. 9 l. 898/70) possano essere utilizzati per la modifica di provvedimenti economici che siano già stati assunti dall'autorità giudiziaria, ordinaria o minorile, per il mantenimento di prole nata fuori dal matrimonio; è stato inoltre argomentato per affermare che, in quei casi, neppure sussiste la possibilità di ricorrere all'art. 148 cod. civ. poiché esso espressamente prevede che la modifica dei provvedimenti relativi al concorso negli oneri debba avvenire con le forme del processo ordinario.

Tali conclusioni sono ostative ad una interpretazione estensiva dell'art. 148 cod. civ., che autorizzi il ricorso al procedimento monitorio direttamente nei confronti del genitore o ascendente inadempiente. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma - ordine nei confronti del terzo debitore - si deve ritenere che, per la determinazione dell'obbligo di mantenimento, le forme processuali debbano essere quelle del processo ordinario, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, anche alla richiesta di tutela in via d'urgenza del diritto.

Tale possibilità esclude che la scelta del legislatore possa essere sindacata sotto il profilo della legittimità costituzionale, sotto il profilo di una minore tutela accordata ai figli nati al di fuori del matrimonio.

Nella specie nessuna allegazione e prova è stata offerta che la madre sia nell'impossibilità di assolvere l'obbligo di mantenimento dei figli neppure nella più modesta misura di assolvimento dell'obbligo alimentare



Non sussistono pertanto gli estremi per l'invocato provvedimento di ingiunzione.

Solo al fine di non dare causa ad ulteriore contenzioso tra le parti si ritiene di dovere compensare le spese di giudizio

P.Q.M.

respinge il ricorso, compensa le spese di giudizio

Così deciso il 10/5/2010

Il Presidente
Mara

9/11/10

